

Servizi Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche

Anno 2012 – Circ. n. 44 - 20/06/2012 FC-fa

ARGOMENTO: Politiche Energetiche

Titolo: Politiche Energetiche - Etichette energetiche – Asciugabiancheria per uso Domestico - Regolamento comunitario 392/2012.

Informiamo le Associazioni interessate che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9 maggio 2012 è stato pubblicato il Regolamento 392/2012 che integra la direttiva 2010/30/UE (Com. n. 22 del 30 giugno 2010) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico.

Ambito d'applicazione

Il provvedimento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e quelle a gas e per le asciugabiancheria da incasso, comprese quelle vendute per un uso non domestico. Il regolamento non si applica alle lavasciuga biancheria combinate per uso domestico né alle centrifughe per uso domestico.

Finalità

Le finalità della norma sono quelle di incentivare i produttori di asciugabiancheria a migliorare ulteriormente l'efficienza energetica garantendo **sistemi di etichettatura** in linea con i progressi tecnologici in termini di **riduzione dei consumi energetici di funzionamento di tali apparecchiature**.

Decorrenza

Il Regolamento si applica a decorrere dal **29 maggio 2013** così come riporta la rettifica al Regolamento stesso pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'11 maggio 2012.

Per quanto riguarda il settore della distribuzione è bene tenere presente alcuni obblighi specificatamente descritti all'art. 4 del Regolamento.

Tali obblighi sono:

- la visibilità dell'etichetta presso il punto vendita all'esterno della parte anteriore o della parte superiore dell'apparecchio in modo che sia chiaramente visibile;
- nei casi di vendita, noleggio o vendita a rate e in situazioni in cui non è prevista la possibilità di vedere il prodotto esposto deve essere garantita la disponibilità delle informazioni di cui all'Allegato IV (**a partire dal 29 settembre 2013**);
- la indicazione della classe energetica nelle pubblicità che riportano indicazioni di prezzo o che forniscono informazioni relative all'energia e nel materiale promozionale tecnico (**a partire dal 29 settembre 2013**).

(Gli allegati sono disponibili presso lo scrivente Servizio)